

## ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI ABITATIVE

(ai sensi dell'art. 2 comma 3 e dell'art. 5 comma 2 della Legge 431/1998 e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/12/2002)

applicabile nel territorio dei Comuni a non alta tensione abitativa di  
**FIGLINE VALDARNO, INCISA IN VAL D'ARNO, REGGELLO E RIGNANO  
SULL'ARNO**

Stipulato tra:

Associazioni degli inquilini:

**CONIA - SICET - SUNIA - UNIAT - UNIONE INQUILINI**

Associazioni dei proprietari:

**CONFEDILIZIA - APPC - ASPPI - CONFAPPI - UPPI**

Sottoscritto il giorno 11 aprile 2013

In attuazione dell'art. 2 comma 3 e dell'art. 5 comma 2 della L. 431/1998 e successive modifiche e d integrazioni,

le Organizzazioni sindacali degli inquilini:

**CONIA** nella persona di Angela Salaris

**SICET** nella persona di Maddalena Puliti

**SUNIA** nella persona di Arianna Melandri

**UNIAT** nella persona di Alessandro Filipponi

**UNIONE INQUILINI** nella persona di Pietro Pierri

e le Organizzazioni sindacali della proprietà edilizia:

**APPC** nella persona di Ildebrando Zanobini

**ASPPI** nella persona di Avv. Marco Serni

**CONFAPPI** nella persona di Gianluca Pucci

**CONFEDILIZIA** nella persona di Avv. Simona Zati

**UPPI** nella persona di Avv. Stefano Comuzzi

**Convengono e stipulano quanto segue:**

### PREMESSA

**Le parti ritengono necessario individuare** condizioni contrattuali, da inserirsi nell'Accordo di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 431/1998, che tengano conto delle specificità del mercato delle locazioni nell'area del Valdarno Superiore Fiorentino e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge si propongono in particolare **i seguenti obiettivi:**

1. Favorire l'allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l'accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi;
2. Avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione e soprattutto dovuti a morosità, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti;
3. Ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso e irregolare;
4. Migliorare lo stato manutentivo degli immobili in conformità delle norme sulla sicurezza, della tutela della salute e del risparmio energetico.

Per consentire la più elevata diffusione ed utilizzazione delle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo, le parti riconoscono l'importanza del ruolo dell'Amministrazione Comunale nel

favorire le tipologie contrattuali di cui all'art. 2 comma 3 della L.431/98 mediante la determinazione di un'aliquota IMU agevolata.

I firmatari del presente accordo altresì convengono :

- sulla opportunità del mantenimento dei benefici fiscali relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo, e sulla necessità che i benefici fiscali siano riconosciuti solo a coloro che ne applicheranno correttamente le relative disposizioni;
- sull'importanza che sia assicurata continuità operativa allo strumento del fondo sociale e che sia incrementata la relativa dotazione;
- sull'indispensabilità di un accrescimento del patrimonio di ERP;
- di perseguire, per quanto di competenza, i suddetti obiettivi curando la promozione dello strumento contrattuale di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98 e la verifica della sua corretta applicazione;

**Le Associazioni firmatarie ritengono essenziale affiancare al contratto un ampio sistema informativo** e a questo scopo reputano necessario istituire i seguenti strumenti tecnici a sostegno della contrattazione, tenendo conto anche eventualmente di accordi nazionali futuri.

L'Osservatorio territoriale, al quale faranno riferimento le commissioni previste dal presente Accordo, dovrà avere compiti di studio e monitoraggio delle problematiche abitative sia pubbliche che private, in particolare sulle seguenti materie:

- mercato e costo delle locazioni, anche in confronto alle altre città;
- tendenze e prospettive di investimento per i settori della piccola e media proprietà, Enti, Assicurazioni, Cooperative e grandi gruppi;
- tendenze delle tipologie costruttive;
- evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani;
- contratti di locazione e provvedimenti esecutivi di rilascio;
- processi di vendita e dismissione del patrimonio.

Nell'ambito dell'osservatorio territoriale saranno costituiti i seguenti organismi:

**Commissione per la formazione:** composta dai sindacati della proprietà e degli inquilini ed eventualmente da funzionari delle Amministrazioni comunali interessate, avrà compiti di studio, proposta e aggiornamento professionale degli operatori del settore, limitatamente alla gestione dei contratti di locazione.

**Agenzia per la Locazione:** composta da rappresentanti delle parti firmatarie e degli Enti Locali, dovrà avere lo scopo di favorire lo sviluppo del mercato delle locazioni e l'accesso al mercato locativo privato, in particolare da parte di gruppi socialmente deboli, agevolando l'incontro tra la domanda e l'offerta attraverso iniziative e organismi adeguati.

**Fondo di garanzia per il sostegno alla locazione:** le parti ritengono necessario costituire un fondo con finalità di solidarietà finalizzato ad evitare e/o ridurre le azioni giudiziarie nei casi di morosità determinata da ragioni sociali quali motivi di salute, di riduzione dell'orario di lavoro, licenziamento, messa in mobilità, cassa integrazione e disagio economico derivato da rapporti di lavoro precario. Il fondo verrà alimentato dal finanziamento di enti pubblici e privati ed eventualmente da una quota dei canoni di locazione e/o depositi cauzionali. Il presente fondo verrà gestito da un apposito organo di gestione composto dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei locatori, dei conduttori, dai rappresentanti delle Amministrazioni comunali che sottoscrivono il presente accordo e dagli istituti di credito aderenti.

## Parte prima – NORME GENERALI

### Art. 1 (Oggetto)

Per Francesco Paganò  
[Signature]

[Signature]

1. Il presente Accordo, in attuazione dell'art. 2 comma 3 della L. 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. del 30/12/2002, stabilisce fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare, è concordato tra le parti il canone per i singoli contratti.

2. Lo stesso si applica ai contratti di locazione relativi a beni immobili ubicati nel territorio dei Comuni di Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno, Reggello e Rignano sull'Arno non annoverati fra i comuni a forte tensione abitativa.

#### Art. 2 (Durata)

1. L'Accordo decorre dalla data in cui viene sottoscritto. Esso resterà in vigore per un periodo di tre anni per tutti i contratti stipulati entro tale periodo.

### Parte seconda – DETERMINAZIONE DEI CANONI

#### Art. 3 (Canone)

1. Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:

- ubicazione sul territorio;
- classificazione per caratteristiche;
- superficie;
- dotazione di mobilio;
- durata del contratto.

#### Art. 4 (Zonizzazione)

1. La zonizzazione di riferimento per i Comuni di cui all'art. 1 comma 2 del presente accordo è la seguente:

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO	
ZONA OMOGENEA	DESCRIZIONE
Centrale	Capoluogo e Loc. Matassino
Periferica	Poggiolino, Lagaccioni, Carresi, Tartigliese, Restone, Porcellino, Cesto, Gaville, Castiglioni, Stecco, Aiaccia, Ponte agli Stolti, Pian delle Macchie, Brollo, Poggio alla Croce, San Martino
Di pregio	Via G.B Del Puglia, viale Galilei, via B. Croce, via A. Volta, via Galvani, via Giordano Bruno

COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO	
ZONA OMOGENEA	DESCRIZIONE
Centrale	Fogli catastali n. 19, 21 e 26 (microzona 1)
Periferica	Tutti gli altri fogli catastali (microzona 3)
Di pregio	Fogli catastali n. 12, 18 e 20 (microzona 2)

COMUNE DI REGGELLO	
ZONA OMOGENEA	DESCRIZIONE
Centrale	Capoluogo, Cascia, Matassino, I Ciliegi, San Clemente
Periferica	Sant'Ellero, Leccio, La Canova, Donnini, Cancelli, Pietrapiana, San Donato in Fronzano, Montanino/Prulli, Saltino/Vallombrosa, Tosi/Pian di Melosa, Vaggio

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	
ZONA OMOGENEA	DESCRIZIONE
Centrale	Capoluogo

Periferica	Bombone, Castellonchio, Cellai, La Felce, Le Corti, Le Valli, Montecucco, Rosano, San Donato in collina, San martino, San Piero, Santa Maria, Sarnese, Torri, Troghi, Volognano
------------	---

### Art. 5 (Classificazione immobili)

1. Possono essere condotte in locazione tutte quelle unità immobiliari destinate a civile abitazione i cui impianti siano consentiti dalle vigenti normative in materia con particolare riferimento alla sicurezza di cui alla L. 46/90 e successivi decreti attuativi.

2. Visti i criteri di cui al D.M. 30 settembre 2002 n. 1 per la determinazione dei canoni di locazione agevolati, gli elementi da considerare, per individuare il canone effettivo, compreso tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui al precedente articolo, sono i seguenti:

- tipologia dell'alloggio
- stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile
- pertinenze dell'alloggio
- presenza di spazi comuni
- dotazione di servizi tecnici.

3. Le unità immobiliari sono classificate in base alle caratteristiche sotto indicate in tipo A, B e C:

**UNITA' IMMOBILIARE DI TIPO A:** è classificato di tipo A l'immobile che ha le seguenti caratteristiche:

- 1) appartamento completamente risanato o ristrutturato negli ultimi 10 anni alla data di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 4 co. 2 lett. C) e D) della Legge reg. Toscana n. 52/99;
- 2) appartamento edificato negli ultimi 10 anni dalla data di stipula del contratto, esclusi quelli di edilizia convenzionata con convenzione in corso e non decaduta e di edilizia sovvenzionata.

Sono altresì classificati alloggi di tipo A le unità immobiliari che, oltre ad avere i seguenti requisiti:

- a) riscaldamento completo di elementi radianti, efficiente ed a norma;
- b) servizio igienico con almeno 4 apparecchi, fornito di finestra o areazione forzata;
- c) impianto idrico idoneo ed efficiente;
- d) impianto elettrico a norma;
- e) ascensore per unità immobiliari poste oltre il terzo piano fuori terra, in immobile con oltre 4 piani fuori terra;
- f) ambienti a norma secondo le vigenti leggi e regolamenti, ivi comprese le deroghe ammesse anche dai regolamenti edilizi in vigore alla data di stipula del contratto d'affitto;
- g) infissi ed affissi efficienti con chiusura atta a garantire la tenuta agli agenti atmosferici;
- h) citofono o apriporta efficienti salvo delibere condominiali;

hanno le seguenti caratteristiche, nessuna esclusa:

- 1) presenza di sistema di condizionamento d'aria nell'unità immobiliare;
- 2) rifiniture di particolare pregio;
- 3) dotazione di doppi servizi igienici, con secondo servizio dotato di almeno 3 apparecchi;
- 4) dotazione di spazi esterni ad uso esclusivo (terrazze, logge, giardino, cortile, etc.) superiori al 30% della superficie utile dell'unità immobiliare della quale sono pertinenze, e comunque con superficie non inferiore a 20 metri quadri;
- 5) dotazione di spazi per uso parcheggio con effettiva disponibilità, relativamente alle sole unità immobiliari poste nelle zone di cui alle lettere c) e d) art. 18, legge 392/78.

**UNITA' IMMOBILIARE DI TIPO B:** è classificato di tipo B l'alloggio dotato di:

- 1) riscaldamento completo di elementi radianti, efficiente ed a norma e/o consentito dalle vigenti leggi, oppure riscaldamento non a elementi radianti ma corredati di corpi scaldanti quali stufe e similari, efficiente ed a norma e/o consentito dalle vigenti leggi;
- 2) servizio igienico con almeno 4 apparecchi, fornito di finestra o areazione forzata;

- 3) impianto elettrico a norma e/o consentito dalle vigenti norme;
- 4) impianto idrico idoneo ed efficiente;
- 5) ascensore per unità immobiliari poste oltre il terzo piano fuori terra, in immobile con oltre 4 piani fuori terra;
- 6) ambienti a norma secondo le vigenti leggi e regolamenti, ivi comprese le deroghe ammesse anche dai regolamenti edilizi in vigore alla data di stipula del contratto d'affitto, e dotato di spazi di servizio e pavimentazione integra o comunque in condizioni normali;
- 7) infissi ed affissi efficienti con chiusura atta a garantire la tenuta agli agenti atmosferici;
- 8) superficie dell'alloggio per non oltre il 30% interrato.

**UNITA' IMMOBILIARE DI TIPO C:** è classificato di tipo C l'alloggio che:  
non presenta almeno due delle caratteristiche indicate nei numeri da 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della tipologia B.

**Art. 6 (Fasce di oscillazione)**

1. Salvo quanto disposto al successivo art. 17 comma 2, il canone di locazione degli immobili da locare è determinato secondo la zonizzazione di cui al precedente art. 4, sulla base delle seguenti fasce di oscillazione, comprendenti un valore mensile minimo ed uno massimo a metro quadro:

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO			
TIPO UNITA' IMMOBILIARE	ZONA OMOGENEA		
	Centrale	Periferica	Di pregio
A valore massimo €/mq.	7,25	6,76	7,84
A valore minimo €/mq.	2,00	2,00	2,00
B valore massimo €/mq.	5,19	4,90	6,17
B valore minimo €/mq.	2,00	2,00	2,00
C valore massimo €/mq.	4,21	3,92	5,19
C valore minimo €/mq.	2,00	2,00	2,00

COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO			
TIPO UNITA' IMMOBILIARE	ZONA OMOGENEA		
	Centrale	Periferica	Di pregio
A valore massimo €/mq.	7,05	6,57	7,84
A valore minimo €/mq.	2,00	2,00	2,00
B valore massimo €/mq.	5,00	4,71	6,17
B valore minimo €/mq.	2,00	2,00	2,00
C valore massimo €/mq.	4,02	3,73	5,19
C valore minimo €/mq.	2,00	2,00	2,00

COMUNE DI REGGELLO		
TIPO UNITA' IMMOBILIARE	ZONA OMOGENEA	
	Centrale	Periferica
A valore massimo €/mq.	6,86	6,37
A valore minimo €/mq.	2,00	2,00
B valore massimo €/mq.	5,88	4,50
B valore minimo €/mq.	2,00	2,00
C valore massimo €/mq.	4,90	3,52
C valore minimo €/mq.	2,00	2,00

*per Franco*

R

*per*

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		
TIPO UNITA' IMMOBILIARE	ZONA OMOGENEA	
	Centrale	Periferica
A valore massimo €/mq.	7,05	6,37
A valore minimo €/mq.	2,00	2,00
B valore massimo €/mq.	5,00	4,50
B valore minimo €/mq.	2,00	2,00
C valore massimo €/mq.	4,02	3,52
C valore minimo €/mq.	2,00	2,00

#### Art. 7 (Superficie convenzionale)

1. La superficie convenzionale dell'alloggio, sulla base della quale viene determinato il canone di locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi:

- l'intera superficie utile dell'unità immobiliare (per superficie utile si intende l'area effettivamente calpestabile escludendo da tale calcolo i palchi morti, le intercapedini fra i soffitti e tutte le aree con altezza inferiore a cm. 240);
- lo 0,50 della superficie utile delle autorimesse singole;
- lo 0,30 della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- lo 0,25 della superficie utile di balconi, terrazze, cantine, palchi morti ed altri accessori simili;
- lo 0,15 della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
- lo 0,10 della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

#### Art. 8 (Maggiorazione per particolari categorie di immobili)

- Gli importi della tabella di cui al precedente art. 6 sono incrementati fino ad un massimo del 20% per gli alloggi con superficie utile pari o inferiore a 50 mq.
- In caso di unità immobiliari arredate il canone può essere incrementato fino al 15%, da graduarsi in relazione alla quantità e qualità dell'arredo.

#### Art. 9 (Riduzione per particolari categorie di immobili)

- Gli importi della tabella di cui al precedente articolo 6 sono ridotti del 10% per gli alloggi con superficie utile superiore a 120 metri quadri.

#### Art. 10 (Rinnovo dei contratti stipulati ex L. 392/78 e dell'art. 11 comma 2 L. 359/92)

- Il canone o indennità di occupazione per la rinnovazione dei contratti occupati con contratti ex L. 392/1978 è determinato per zona sulla base delle fasce dell'art 6, decurtate del 10% per contratti sottoscritti ex L. 359/92 art. 11 comma 2 fino alla data del 31/12/1996. La riduzione è cumulabile con quella prevista dall'art. 10.

#### Art. 11 (Aggiornamento del canone)

- Il canone di locazione convenuto ai sensi del presente accordo potrà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno di locazione, in misura non superiore al 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.

#### Art. 12 (Contratti di locazione di natura transitoria e per studenti universitari)

- Per tali tipologie di contratto si applicano rispettivamente i valori riportati nella precedente articolazione con l'incremento del 15% per la locazione di natura transitoria e del 10% per la locazione a studenti universitari.

*P. Franco*  
*1996*

*Paola*

*Paul*

*R*

*del*

*PM*

*S...*

2. La transitorietà, per quanto concerne il conduttore, si verifica quando questo ultimo ha una esigenza abitativa transitoria collegata ad un evento certo, che deve essere espressamente indicata nella clausola n. 1 del contratto. A titolo meramente indicativo e non tassativo, possono costituire esigenze transitorie:

- a) i motivi di studio, quali lo svolgimento di corsi presso istituti scolastici anche privati;
- b) le esigenze di lavoro, anche autonomo e di collaborazione;
- c) le esigenze di cura e riposo;
- d) le esigenze di svolgimento di attività commerciali ed artigianali di carattere stagionale;
- e) le esigenze di ricerca scientifica svolta anche autonomamente;
- f) le esigenze di visita a parenti e/o amici che necessitino di assistenza, collaborazione e simili.

3. La transitorietà, per quanto concerne il locatore, potrà dipendere dall'esigenza di disporre dell'immobile a decorrere da una certa data, per i motivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) della L. 431/1998, con inclusione della categoria degli affini nel caso sub a).

4. Le parti stipuleranno i contratti di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/12/2002, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell'immobile, indicando con precisione, sia i motivi di transitorietà, che tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone.

#### **Art. 13 (Grandi proprietà)**

Per gli enti previdenziali pubblici, istituti bancari, compagnie assicurative, enti locali, gli enti privatizzati, le cooperative, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi l'attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di 25 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo.

#### **Art. 14 (Garanzie contrattuali)**

1. Le parti potranno essere assistite dalle organizzazioni sindacali per la stipula dei contratti di locazione di cui al presente accordo.
2. Altresì potranno richiedere che la proposta contrattuale venga sottoposta ad una commissione di conciliazione così come previsto dall'art. 6 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/12/2002.
3. In tal caso la commissione di conciliazione verificherà la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto rispetto agli accordi di riferimento, relativamente a quanto dichiarato ed attestato dalle due parti contraenti.
4. La commissione rilascerà pertanto una attestazione dell'iter formativo del contratto attestante gli elementi oggettivi e soggettivi dichiarati dalle parti e la loro rispondenza agli accordi di riferimento.

#### **Art. 15 (Agevolazioni fiscali)**

1. Le agevolazioni fiscali che verranno applicate in favore dei locatori che stipuleranno contratti ai sensi del presente accordo saranno disciplinate con apposita intesa tra le Organizzazioni Sindacali e le Amministrazioni comunali.

#### **Art. 16 (Commissione di Conciliazione stragiudiziale)**

1. La commissione di conciliazione di cui all'art. 6 Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/12/2002 è costituita da due componenti scelti fra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale, sulla base delle designazioni effettuate rispettivamente dal locatore e dal conduttore. La stessa, ove i due componenti come in precedenza

*p. Franco Paganini*

P. Francesco Paganini

indicati lo ritengano necessario, potrà essere integrata da un terzo componente, che svolgerà funzioni di presidente. Qualora la controversia attenga alla interpretazione del presente Accordo, la commissione dovrà essere costituita da un componente per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo stesso.

2. In caso di incremento o diminuzione dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del presente Accordo territoriale, la parte interessata potrà adire la commissione stragiudiziale di conciliazione, la quale determinerà, nel termine perentorio di 120 giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.

3. Le parti firmatarie del presente Accordo territoriale si riservano la facoltà di prevedere ulteriori diversi organismi per la definizione delle controversie nelle materie previste dall'Accordo stesso.

**Parte terza – DIRITTI SINDACALI E RAPPRESENTANZA**

**Art. 17 (Rappresentanze sindacali)**

1. Le parti riconoscono la necessità di definire forme democratiche di rappresentanza sindacale. Fino alla loro costituzione le competenze sono esercitate dalle organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale.

2. La disciplina relativa alle rappresentanze sindacali sarà definita con apposito accordo.

**Art. 18 (Delega contributi sindacali)**

1. Gli Accordi integrativi, di cui all'art. 1 comma 5 del Decreto Ministero Infrastrutture del 30/12/2002, potranno prevedere che i locatori possano riscuotere i contributi sindacali, dovuti dai conduttori alle organizzazioni di appartenenza, in conformità a specifica delega.

**Art. 19 (Diritto di affissione e riunione)**

1. I proprietari degli appartamenti di cui al precedente articolo provvedono ad assicurare, in analogia a quanto previsto dall'art. 25 Legge n. 300/1970, il diritto all'affissione delle comunicazioni delle organizzazioni sindacali.

2. Gli stessi soggetti garantiscono alle organizzazioni sindacali dei conduttori la possibilità di effettuare riunioni in locali messi a disposizione dalla proprietà, ove disponibili.

**Art. 20 (Adesioni)**

1. Le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie del presente accordo territoriale definito in sede locale, invitano le organizzazioni che non hanno sottoscritto l'accordo ad aderire allo stesso.

**Art. 21 (Deposito modelli contrattuali)**

1. Copia dei modelli contrattuali eventualmente sottoscritti dalle OO. SS. firmatarie del presente accordo saranno depositati presso le rispettive sedi.

Letto, confermato e sottoscritto per le Associazioni degli inquilini:

CONIA

SICET

SUNIA

UNIAT

SINDACATO UNITARIO NAZIONALE  
INQUILINI E ASSEGNATARI  
FIRENZE E PROVINCIA  
50144 FIRENZE - Via delle Porte Nuove, 15/A  
Tel. 055.36.79.04 - 055.36.85.73

*Angela*

*Olivero*

*Paganini*


*Olivero*



UNIONE INQUILINI

Letto, confermato e sottoscritto per le Associazioni dei Proprietari:

APPC




ASPPI


CONFAPPI

P. Franco Popperi

CONFEDILIZIA



UPPI



**A.P.P.C. FIRENZE**  
ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CASE  
Via Piagentina, 25/d 50121 Firenze  
Tel. 055 666525  
Cod Fiscale : 94043000481